I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE

del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 5 gennaio 1983, relativa ai cuccioli di foca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando la risoluzione del Parlamento europeo sul commercio comunitario di prodotti ricavati dalle foche, ed in particolare dai cuccioli di foca groenlandica e cistofora crestata; e considerando che la risoluzione riflette la preoccupazione per il modo in cui vengono uccisi i cuccioli di foca groenlandica e cistofora crestata in alcuni paesi terzi;

considerando che, in alcune regioni del mondo lo sfruttamento delle foche e di altre specie, secondo la loro capacità di resistenza e nel rispetto degli equilibri naturali, è un'occupazione naturale e legittima e costituisce un aspetto importante dell'economia e del sistema di vita tradizionale;

considerando che in alcuni Stati membri esistono misure a carattere volontario o normativo per limitare l'importazione o il commercio delle pelli di cuccioli dal manto bianco di foca groenlandica nonché di cuccioli di cistofora crestata (manto grigio-blu); considerando che uno Stato membro ha già presentato la richiesta di sottoporre a marchiatura tutti i prodotti ricavati dalla foca; considerando che tali misure debbono essere conformi alle disposizioni relative del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

considerando l'incertezza di dati scientifici quantitativi sulla popolazione delle cistofore crestate e sulla capacità di resistenza della loro specie di fronte agli attuali ritmi di sfruttamento,

INVITANO:

la Commissione a promuovere, in collaborazione con le autorità dei paesi interessati, l'esame ulteriore dei metodi, condizioni finanziarie, aspetti scientifici (minacce per la specie ed equilibrio ambientale), possibilità d'identificazione mediante marchiatura e conseguenze dell'uccisione dei cuccioli di foca groenlandica e di cistofora crestata, tenendo presente, tra l'altro, le conclusioni del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM);

la Commissione, a proseguire i colloqui esplorativi con i paesi interessati per valutare le possibilità insite nelle proposte presentate dal Canada;

la Commissione, a riferire in merito con urgenza, in modo che il Consiglio possa riesaminare la materia entro il 1° marzo 1983;

la Commissione a considerare la possibilità di proporre, sulla base dei risultati di questi esami, e una valutazione delle misure nazionali prese conformemente al punto 11, l'iniziativa complementare da adottare a livello comunitario in base alle relative disposizioni del trattato;

IL CONSIGLIO SI IMPEGNA:

ad esaminare le comunicazioni e proposte della Commissione in materia, in particolare la proposta di un regolamento in merito ad un divieto di importazione già presentata, e ad adottare entro il 1° marzo 1983, nel quadro del suo riesame, tutti i provvedimenti appropriati sulla scorta dei dati informativi necessari nel rispetto degli obblighi comunitari in particolare per quanto attiene al commercio internazionale;

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI SI IMPEGNANO:

ad intraprendere, in quanto parti alla convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna minacciate di estinzione, tutte le iniziative che si rendessero necessarie per la conservazione delle specie di foca groenlandica e di cistofora crestata;

in attesa di una decisione relativa ad un'azione comunitaria, ad adottare tutte le misure necessarie e possibili entro i limiti della propria competenza nazionale per vietare l'importazione nel proprio territorio dei prodotti compresi nell'elenco che figura nell'allegato della presente risoluzione.

ALLEGATO

N.	Numero della tariffa doganale comune	Designazione
1	ex 43.01 ex 43.02 A	Pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti: — di cuccioli dal manto bianco di foca groenlandica — di cuccioli di cistofora crestata («manto grigio-blu») di età inferiore a tre mesi.
2	ex 43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate con i prodotti di cui al punto 1